

A domanda Risponde Stefano USAI
**ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE E
PROGETTO DI RIASSORBIMENTO**

*23 giugno 2022
dalle ore 15.00 alle ore 16.00*

Quesiti

E' POSSIBILE ESTERNALIZZARE UN SERVIZIO (ES. SCUOLABUS) **CEDENDO ANCHE I DUE DIPENDENTI** CHE LO SVOLGONO PER IL 50% DEL TEMPO DI LAVORO GIORNALIERO (LA RESTANTE PARTE FANNO ALTRE MANSIONI)? OPPURE OCCORRE ESTERNALIZZARE PIU' SERVIZI X ARRIVARE AL 100% DEL TEMPO?

E' POSSIBILE APPLICABILE LA CLAUSOLA SOCIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE (ALTÀ INTENSITÀ MAN.), **NONOSTANTE PRIMA ERA STATO AFFIDATO AD ALTRO OPERATORE?**

IN UN APPALTO IN ESSERE, RIGUARDANTE MANUTENZIONE DI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO, L'IMPRESA AGGIUDICATARIA HA INQUADRATO I 4 DIPENDENTI COME "ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE". **E' POSSIBILE CHIEDERE REVISIONE DELL'INQUADRAMENTO MOTIVANDOLO? SE SI CHE MOTIVAZIONE VA APPOSTA?**

Quesiti

- CLAUSOLA SOCIALE NELLE CONVENZIONI QUADRO
- IN CASO DI AFFIDAMENTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, CON COSTO DELLA MANODOPERA STIMATO **INTORNO AL 45%** DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PASTO, POSSIAMO NON FARE RICORSO ALLA CLAUSOLA SOCIALE?
- VA INSERITA CLAUSOLA NEL CONTRATTO DI APPALTO?
- SI PUÒ STABILIRE UN **OBBLIGO** DI CONFERMA DI CHI GIÀ LAVORA COME OPERATRICE/OPERATORE? E A QUALI CONDIZIONI?

LE NORME DEL CODICE

L'articolo di riferimento è il 50 in cui si legge che nei contratti di lavori e servizi (esclusi i contratti con prestazioni di natura intellettuale) ad alta intensità di manodopera (e sono tali quelli in cui il costo relativo è **almeno il 50% del costo del contratto**) i bandi/avvisi/lettere di invito devono contenere (le stazioni appaltanti "inseriscono") specifiche clausole sociali.

Le clausole sociali in parola hanno l'obiettivo di **stabilizzare la forza lavoro** già occupata e la sua attuazione deve avvenire nel "rispetto dei principi dell'Unione europea".

Per effetto della legislazione emergenziale, la clausola sociale deve essere inserita anche nel caso di contratti con le caratteristiche appena ricordate anche del **sottosoglia comunitario**. In questo senso, il primo comma dell'articolo 36 del Codice, ultimo periodo innestato dalla legge 120/2020.

IL CONTENZIOSO

L'impianto normativo, quindi, è chiaro nel pretendere l'inserimento della clausola sociale, circostanza che riguarda soprattutto gli appalti di servizi (ad esclusione dei contratti di fornitura) così come altrettanta chiarezza emerge sia dall'ANAC sia dalla giurisprudenza nell'affermare che, in ogni caso, il nuovo aggiudicatario dell'appalto non è obbligato ad assorbire il personale del pregresso affidatario ma di attuare una dinamica che risulti compatibile rispetto alla propria organizzazione lavorativa.

Questo è un dato acclarato che ancora oggi però alimenta un importante contenzioso.

IL CONSIGLIO DI STATO

il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4539/2022 ha ribadito che **il regime della clausola sociale “richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo** (..) Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost, ma anche dall’art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente alle legislazioni nazionali (...). Ci si riferisce, dall’altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’art. 35 Cost., e dall’art. 15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto” (Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703)“.

FORMULA ELASTICA DELLA CLAUSOLA

La previsione, fin dalla legge speciale di gara, pertanto – prosegue questo giudice -, **deve essere formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario”,**

FORMULA ELASTICA DELLA CLAUSOLA

anche perché solo in questi termini (di una clausola elastica) **“la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255)” (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066)”.

LA RELAZIONE TECNICA LG 13

Queste certezze, sono ben esplicitate fin dalla relazione tecnica dell'ANAC che accompagna le linee guida n. 13.

Nella relazione tecnica, infatti, si precisa che "è stato evidenziato come la giurisprudenza, anche comunitaria, ha chiarito che l'applicazione della clausola sociale

non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente,

dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. In tal senso, deve intendersi il richiamo operato dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici ai "**principi dell'Unione Europea**".

LA RELAZIONE TECNICA LG 13

In pratica, “il riassorbimento del personale, in sostanza, sarebbe imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e, altresì, con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore”.

Se tale compatibilità sussiste, “il lavoratore dell’impresa uscente **deve essere** riassorbito dall’impresa entrante, **con preferenza rispetto a soggetti terzi**”, in difetto “i lavoratori che non trovano collocazione nella nuova organizzazione **sono destinatari, nel rispetto delle procedure sindacali, delle tutele apprestate dagli ammortizzatori sociali previsti dalla legge**”.

NESSUNA RISERVA MENTALE DELL'APPALTATORE

Pertanto è l'aggiudicatario **che dati alla mano**, con riferimento alla propria organizzazione, deve chiarire quale sia la calibratura dell'ambito assunzionale.

Alla luce di quanto ciò sta a significare che l'impegno/adesione alla clausola sociale stabilita nella legge di gara, da parte dell'appaltatore, **è una mera forma ma che non può tollerare però, - stante la rilevanza che ad essa assegna sia la norma sia la stessa ANAC con le linee guida n. 13 -, delle riserve mentali.** Ovvero l'appaltatore non può prospettare alla stazione appaltante un assoluto ossequio alla clausola per poi "sollevare/eccepire" la questione organizzativa.

NESSUNA RISERVA MENTALE DELL'APPALTATORE

- Ed è proprio per questo, o almeno lo si deve supporre, che, secondo l'ANAC, il partecipante alla competizione è tenuto a predisporre (e la stazione appaltante lo deve esigere) **uno specifico piano di riassorbimento che indichi in che modo, con un serio impegno (tant'è che il piano viene considerato una proposta contrattuale), intenda attuare concretamente gli obblighi derivanti dalla clausola sociale.**

LE PREROGATIVE DEI LAVORATORI

-non insiste neppure un vincolo per l'aggiudicatario di assumere "alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, **ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo**"; di guisa che "l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico"

LE PREROGATIVE DEI LAVORATORI

- (Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; 16 gennaio 2020, n. 389, in cui si precisa, sotto altro concorrente profilo, che sull'aggiudicatario **non grava "l'obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore di lavoro"**; si veda anche 13 luglio 2020, n. 4515, in ordine al CCNL prescelto)".
- La clausola sociale, pertanto, **non implica neppure (per il personale assorbito) "la necessaria conservazione dell'inquadramento e dell'anzianità del lavoratore assorbito dall'impresa aggiudicataria"**.

LA MISURA DELL'IMPEGNO DELL'APPALTATORE

- Pur vero, sempre questo giudice, sotto altro profilo, che l'aspetto inerente al "modo con cui l'imprenditore subentrante dia seguito all'impegno assunto con la stazione appaltante di riassorbire i lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario (id est. come abbia rispettato la clausola sociale) **attiene ... alla fase di esecuzione del contratto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro**" (Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; Linee guida Anac n. 13, che all'art. 5 prevedono: **"L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto.**

LA MISURA DELL'IMPEGNO DELL'APPALTATORE

Nello **schema di contratto** le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano **l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici**”).

Da qui, gli ulteriori tasselli istruttori per cui, fermo restando il fatto che non insiste nessun vincolo assunzionale, d'altra parte non si è tenuti neppure a rispettare le condizioni assunzionali pregresse, ma – come detto -, **l'approccio dell'aggiudicatario deve esser serio per evitare le sanzioni della stazione appaltante.**

IL PIANO DI RIASSORBIMENTO

- Sotto il profilo istruttorio, quindi, anche per evitare di affermare che il piano di riassorbimento (e la stessa clausola sociale) non ha alcuna rilevanza, **si può affermare che il piano in argomento esprime anche la "serietà" delle intenzioni dell'operatore economico.**

Maggiori implicazioni, poi, e maggior rilevanza avrà - il piano -, qualora la stazione appaltante **decida di prevedere l'attribuzione di un punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione.**

IL PIANO DI RIASSORBIMENTO

Si tratta di una scelta non scevra di varie implicazioni visto che nella stessa relazione tecnica di accompagnamento delle linee guida n. 13 si puntualizza che “attesa la difficoltà di definire criteri di valutazione del “progetto di assorbimento” che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ripresi dalle Linee guida n. 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa, e il **rischio che criteri di valutazione dell’offerta basati sul numero dei lavoratori che saranno riassorbiti in applicazione della clausola sociale possano essere di ostacolo a processi di efficientamento dell’operatore entrante, l’Autorità non ritiene opportuno inserire la valutazione del progetto dell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.**

UN PUNTEGGIO?

- ..altre complicitanze ..si potrebbe prevedere un punteggio per premiare, ad esempio, **la razionalità dell'organizzazione (del personale da riassorbire) proposta??**.
- Si tratta di elemento così aleatorio da suscitare reazioni dei partecipanti alla gara che si ritenessero penalizzati.
- Stesso ragionamento, stante l'impossibilità di introdurre particolari vincoli, nel caso in cui si collegasse il punteggio alle particolari condizioni contrattuali applicate.

LA COLLOCAZIO NE DEL PIANO

- Il piano di riassorbimento, quindi, nelle intenzioni dell'ANAC nasce piuttosto come un documento "amministrativo" (che l'ANAC vuole nell'offerta tecnica..) che sintetizza l'intenzione dell'appaltatore circa le modalità concrete di attuazione della clausola sociale.
- Ed esige altresì che l'operatore sia coerente e rispetti quanto **ha dichiarato con il piano visto che a tutti gli effetti questo si pone come proposta contrattuale.**

LA COLLOCAZIO NE DEL PIANO

- „„in tempi recenti il [Tar Toscana, Firenze, n. 612/2022](#) ne ha ribadito il corretto inserimento nell'ambito della documentazione di partecipazione (offerta tecnica) alla procedura.
- E ciò anche nel caso in cui questo documento contenesse, su richiesta espressa dalla stazione appaltante con la legge di gara, **dei dati che risultano più appropriati, e da presentarsi, con l'offerta economica.**

Tar Toscana, Firenze, n. 612/2022

- Nel caso portato all'attenzione del giudice, il ricorrente ha rilevato la violazione del **c.d. divieto di commistione** che impone, in pratica, di tenere nettamente distinte le offerte e queste dalla documentazione amministrativa. Nel senso che questa non può anticipare (e lo stesso vale per l'offerta tecnica) contenuti che riguardano l'offerta economica.

Nel caso di specie, invece, **il piano di riassorbimento conteneva anche i costi della manodopera**, circostanza determinata dal fatto che i dati afferenti il personale dovevano essere esplicitati nel piano di riassorbimento come da richiesta della stessa stazione appaltante.

Tar Toscana,
Firenze, n.
612/2022

- Il giudice ha escluso che tale indicazione potesse determinare una illegittimità e la violazione del divieto di commistione tra offerte.
- Trattandosi di dati relativi al personale da assorbire, giocoforza, **il piano stesso non poteva che contenere anche i costi della manodopera visto che esplicitava le qualifiche, il relativo inquadramento e il trattamento economico correlato.**

LA STESSA ANAC

Al di là che la compromissione del principio che vieta la commistione (in modo da evitare che la stazione appaltante, attraverso i propri organi, venga a conoscenza in anticipo di dati che possono compromettere la propria imparzialità) il giudice sottolinea che, in ogni caso, l'inserimento dei costi della manodopera nel piano risponde ad una specifica richiesta della stazione appaltante.

Ed in ogni caso, è la stessa ANAC a chiarire che il piano deve essere inserito nella documentazione amministrativa a prescindere dal contenuto.

Nel bando tipo ...1/2022

- [Facoltativo] Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

LG 13

La stazione appaltante prevede, **nella documentazione di gara**, che il concorrente **alleggi all'offerta un progetto di assorbimento**, **comunque denominato (!!)**, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). **La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.**

IL CONTENUTO DEL PIANO

Altra lettura, emersa in giurisprudenza (in particolare con la sentenza del Tar Ancona, a n.

329/2022) riguarda il **contenuto del piano di riassorbimento.**

- Dalle linee guida emerge che l'atto prodotto illustri le "concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale

(inquadramento e trattamento economico)".

Le informazioni della stazione appaltante

- E, a tal riguardo, la stazione appaltante **deve** fornire una serie di dati (**sempre dalle stesse linee guida n. 13**) ed in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali:
 - numero di unità,
 - monte ore,

IL CONTENUTO

- CCNL applicato dal progresso aggiudicatario,
- qualifica,
- livelli retributivi,
- scatti di anzianità,
- sede di lavoro,
- indicazione dei lavoratori, eventualmente, assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- lavoratori eventualmente assunti mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Il contenuto del P.R.

- Ora pur vero che l'appaltatore come già evidenziato non è tenuto a "replicare" sia in termini di risorse umane da assumere sia in termini di organizzazione, la precedente proposta contrattuale (del pregresso aggiudicatario). Se così si ritenesse, chiosa correttamente il giudice, il **pregresso aggiudicatario** sarebbe sempre **avvantaggiato rispetto agli altri operatori economici che concorrono all'aggiudicazione.**

Il contenuto del P.R.

- **Vantaggio determinato dalla circostanza che questo conosce "a priori e nel dettaglio il costo del personale che gli altri concorrenti dovrebbero inevitabilmente stimare (tale vantaggio competitivo gli consentirebbe peraltro anche di contestare agevolmente la congruità dell'offerta del nuovo aggiudicatario, seppure essa non venga sottoposta a verifica di anomalia)".**

Contenuto (?)

Ciò detto, la sentenza contiene una affermazione non totalmente condivisibile (visto che priverebbe di significato le stesse linee guida n. 13) ovvero che la stazione appaltante **non potrebbe pretendere che fin dal momento della presentazione della domanda (come invece secondo le linee guida occorre pretendere) "i concorrenti diversi dall'appaltatore uscente siano in grado di indicare nel dettaglio le unità lavorative che riassorbirebbero nel caso risultassero aggiudicatari, specificando qualifiche e relativo inquadramento economico, quando è noto che le modalità del riassorbimento passano per una serie di procedure che possono essere concretamente avviate solo dopo l'aggiudicazione e che coinvolgono anche le organizzazioni sindacali"**.

In pratica, dovrebbe ritenersi sufficiente **il fatto che l'appaltatore dichiari di accettare la clausola sociale, poi, in fase successiva – risultando aggiudicatario -, andrà a calibrare, sulla base della propria organizzazione (ed è ciò che, in effetti, accade concretamente) la forza lavoro da assorbire.**

E' chiaro che se questo ragionamento venisse confermato le linee n. 13 guida rappresenterebbero un documento assolutamente superfluo (quando si riferiscono al piano di riassorbimento)

Contenuto

OMESSA PRODUZIONE DEL PIANO

- All'ultima affermazione, effettivamente, si lega (almeno in parte) la statuizione della **recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2814/2022**. Che per certi versi, invero, appare anche condivisibile.
- La sentenza, in sintesi, affronta il caso dell'appaltatore che, almeno secondo la censura, **risultava aver omesso il piano di riassorbimento in fase di presentazione della domanda, si vede in ogni caso aggiudicata la gara.**
- Secondo il ricorrente, in sostanza, (anche alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida citate), l'appaltatore **avrebbe dovuto essere escluso visto che la mancata presentazione del piano equivale, secondo l'ANAC, alla mancata accettazione della clausola sociale.**

OMESSA PRODUZIONE DEL PIANO

- Il Consiglio di Stato (come anche in primo grado il Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 747/2021) non viene persuaso da questa ricostruzione.
- E' rilevante secondo il giudice il fatto che l'operatore economico, in fase di partecipazione alla gara, pur non presentando il piano di riassorbimento, **abbia espresso la sua totale adesione, accettandolo integralmente, alla clausola sociale.**

Omessa produzione

- E con questa accettazione ha anche illustrato “in primis le concrete modalità di applicazione relativamente al numero dei lavoratori nei cui confronti verrà applicata la clausola ed in secundis l’inquadramento e il trattamento economico applicabili”.
- In pratica l’operatore ha dichiarato – e secondo il giudice **è sufficiente anche senza la produzione di un vero e proprio piano di riassorbimento** - di impegnarsi a rispettare “l’inquadramento contrattuale ed il relativo trattamento economico in essere con il precedente gestore, qualora sufficiente a coprire tutti i turni di servizio necessari per il corretto svolgimento dello stesso”.

Omissa produzione

- Si potrebbe dire, pertanto, che la sostanza prevale sulla forma visto che ad epilogo della sentenza **si legge che l'obbligo di presentare il piano di riassorbimento viene in essere, in realtà, quando l'assorbimento non è totale ma "presenta limitazioni per qualifiche, variazioni sul piano contrattuale o tempistiche particolari e differenziate, ma certamente è ridondante ove, come nel caso di specie, il rispetto della clausola sociale sia promesso in senso assoluto (totale assorbimento nel pieno rispetto dei contratti in essere col precedente gestore)".**

L'adesione chiara alla clausola

In pratica il piano deve esser **presentato solo quanto l'operatore economico decide di discostarsi dall'impegno di rispettare totalmente gli obblighi derivanti dalla **clausola sociale**** (il riassorbimento di tutta la forza lavoro già occupata dal pregresso aggiudicatario).

In caso diverso, quindi, è tenuto ad **indicare/precisare in che modo intenda comportarsi. ... una domanda sorge...**

Schema regolamento seconda bozza

- articolo 126
- 8. Con riferimento a quanto previsto nell'articolo 50 del codice in ordine alla clausola sociale, **la stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleggi alla documentazione amministrativa** un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

(terzo) Schema
regolamento
attuativo (art.
134
applicazione
clausola socia.
e contratti

3. Ai fini del rispetto delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del codice, la stazione appaltante **può prevedere**, nella documentazione di gara, che il concorrente alleggi **all'offerta tecnica** un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Schema regolamento attuativo (art. 134 applicazione clausola socia. e contratti

4. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 del codice, le stazioni appaltanti contraenti comunicano **all'aggiudicatario l'elenco e i dati relativi al personale rilevante dell'operatore economico uscente nell'esecuzione del precedente contratto di titolarità della detta stazione appaltante. L'aggiudicatario, sulla base dell'elenco e dei dati comunicati, elabora e trasmette alla stazione appaltante contraente il progetto di assorbimento di cui al comma 3.**

Criteria delega

Previsione **dell'obbligo** per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, **e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche** clausole sociali garantendo la stabilità occupazionale del personale impiegato e **l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**

Criteria delega

- Revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **devono** contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione **esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa**